



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N. 80 DEL 18 DICEMBRE 2015

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 15 dicembre 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|-------------------|----------|-------------|
| - Avv. Gianfranco | CACIA | PRESIDENTE; |
| - Avv. Fabio | IIRITANO | COMPONENTE; |
| - Avv. Giampiero | TORALDO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;
in rappresentanza dell'A.I.A.-C.R.A.: Sig. Giuseppe Chiarello.

RECLAMO n.16 della Società S.S. SAN PIETRO APOSTOLO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.25 del 5.11.2015 (punizione sportiva della perdita della Gara *San Pietro Apostolo – Amaroni08* dell'1.11.2015 Campionato 2^Categoria, penalizzazione di UNO punto in classifica, ammenda di € 230,00, squalifica del calciatore ROTELLA Davide per CINQUE gare effettive, squalifica del calciatore SACCO Giovanni per SETTE gare effettive, squalifica del calciatore PUPO Francesco per DUE gare effettive, squalifica dei calciatori GRAZIANO Pietro, PALETTA Giuseppe e BRUNI Giuseppe per UNA gara effettiva, squalifica dell'allenatore TALARICO Gianmarco fino al 31.12.2015).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il difensore della società reclamante;
sentito l'arbitro a chiarimenti;

RILEVA

nella seduta del 23.11.2015 questa Corte dichiarava inammissibile(ex art.45,punto 3, del C.G.S) il reclamo per quanto riguarda le squalifiche dei calciatori PUPO Francesco, GRAZIANO Pietro, BRUNI Giuseppe e PALETTA Giuseppe;
riduceva le squalifiche inflitte ai calciatori ROTELLA Davide e SACCO Giovanni a DUE (2) giornate effettive di gara;
rimandava ogni altra decisione in esito alla disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 15.12. 2015.

Nella seduta odierna il direttore di gara ha confermato:

che al 37' del secondo tempo il capitano della squadra del San Pietro Apostolo gli comunicava la propria intenzione di non proseguire la gara così come i calciatori Graziano Pietro e Paletta Giuseppe;
che di fatto gli stessi si allontanavano dal terreno di giuoco;
che era stato costretto a chiudere l'incontro, essendo rimasta la compagine del San Pietro Apostolo –stante la espulsione di altri calciatori precedentemente avvenuta – con meno di sette uomini in campo;
che una persona non identificata, a fine gara, aveva aperto il cancello di ingresso al terreno di giuoco consentendo l'accesso a sostenitori della squadra di casa;
che a fine gara, mentre si trovava nello spogliatoio ha avvertito il rumore di colpi contro la porta;
che il Sig. Talarico Gianmarco, una volta espulso, ha proferito parole offensive e minacciose nei suoi confronti;
rileva inoltre che la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, del punto di penalizzazione in classifica (art.17.3. C.G.S.) e dell'ammenda devono essere confermati;
deve essere ridotta la squalifica inflitta al Sig.Talarico Gianmarco poichè eccessiva.

P.Q.M.

conferma le sanzioni inflitte alla Società San Pietro Apostolo: punizione sportiva della perdita della Gara *San Pietro Apostolo – Amaroni08* dell'1.11.2015 Campionato 2^Categoria, penalizzazione di UNO punto in classifica, ammenda di € 230,00;
riduce al 18.12.2015 la squalifica inflitta al Signor TALARICO Gianmarco e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.

RECLAMO n.26 della Società S.S.D.SAN MAURO MARCHESATO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.25 del 3.12.2015 (squalifica del calciatore DEMARCO Alessandro per DODICI gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della società reclamante;
sentito l'arbitro a chiarimenti;

RILEVATO

che l'arbitro ha confermato che il calciatore De Marco Alessandro al 45 'del secondo tempo ha lanciato uno sputo nella sua direzione senza attingerlo;
che lo sputo è atto particolarmente riprovevole e come tale deve essere adeguatamente sanzionato;
che per comportamenti analoghi questa Corte ha applicato una sanzione a tempo e non a giornate effettive di gara;

P.Q.M.

In parziale riforma della decisione del G.S.T. applica al calciatore DE MARCO Alessandro la sanzione della squalifica fino al 5 FEBBRAIO 2016 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.27 della Società A.C.D. PISCOPIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.38 SGS del 3.12.2015 (squalifica del calciatore LA BELLA Antonio per QUATTRO gare effettive, ammenda di € 30,00).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che il reclamo nella parte in cui si chiede "annullarsi l'ammenda di € 30,00 non è impugnabile ex art.45,punto3 del C.G.S.;
ritenuto che dal rapporto del direttore di gara risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore La Bella Antonio si è reso responsabile di atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario e che lo stesso ha preso parte alla rissa scatenatasi tra i calciatori delle due compagini in campo;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo per quando riguarda l'ammenda inflitta alla Società reclamante;
rigetta nel resto e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi